

**Statuto Sociale del Corpo Bandistico Società Musicale Minerbiese – Città di Minerbio - associazione non riconosciuta - aggiornato alle modifiche dell'art.30, c. da 1 a 5, del D.L. 185/2008 (cd. decreto anti-crisi).**

**Articolo 1 - Denominazione e sede**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile è stata costituita, in data 25/06/1998 con atto registrato presso il 3° Ufficio delle Entrate di Bologna il 29/06/1998 serie 3A al numero 7732, un'associazione non commerciale, operante nei settori culturale, ricreativo e sociale che assume la denominazione "Complesso Bandistico Società Musicale Minerbiese", con sede in Minerbio (BO), Via Roma 2/B.

In seguito va ad aggiornare il proprio originario statuto adeguandolo alle modifiche previste dall'art.30, c. da 1 a 5, del D.L. 185/2008. Tale associazione, dalla data odierna, assumerà la denominazione "CORPO BANDISTICO SOCIETA' MUSICALE MINERBIESE APS" e durante le manifestazioni ed esibizioni musicali tenute potrà assumere la denominazione di: "ORCHESTRA DI FIATI CITTA' DI MINERBIO".

**Articolo 2 - Scopo**

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è una libera associazione senza alcun fine di lucro e nessun indirizzo di carattere politico o religioso che intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale ed opera per fini, sociali, culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi di utilità generale.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione nell'ambito della tradizione bandistica si propone di:

1. Perseguire finalità di utilità sociale in particolare nel settore della musica, per diffondere l'amore e l'istituzione di tale arte tra i cittadini tutti e con speciale attenzione tra i giovani, svolgendo anche attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento di tale disciplina;
2. Proporre e garantire i servizi di ricreazione, di utile impiego del tempo libero e impegno sociale con spirito mutualistico;
3. Partecipare alla promozione, svolgimento e gestione di manifestazioni di natura sociale e accrescimento culturale;
4. Gestire, direttamente o a seguito di accordi con enti pubblici, i servizi di natura culturale, ricreativa in campo musicale;
5. L'Associazione potrà curare la formazione musicale e sociale, l'istruzione e la formazione professionale dei giovani allievi, gestire una banda musicale, perseguendo in tal modo i fini sociali e di pubblica utilità; provvedere all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017); occuparsi della formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa
6. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di acquisto, vendita, gestione e manutenzione di immobili e mobili necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale.
7. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; potrà inoltre organizzare viaggi e soggiorni finalizzati allo scambio culturale tra bande nonché appassionati di musica a livello internazionale e nazionale;
8. L'associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori; potrà inoltre in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge;
9. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non in presenza di particolari necessità che dovranno essere di volta in volta autocertificate.

**Articolo 3 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali e ricreative svolte dall'associazione, che condividono le finalità dell'organizzazione, che sono mosse da spirito di solidarietà, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. E' esclusa la partecipazione all'associazione a tempo determinato.
2. IL numero di soci è illimitato, e tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo da presentare al Consiglio Direttivo il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. L'eventuale quota associativa non può essere trasferita a terzi, neppure in caso di morte, e non può essere rivalutata.

#### Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali. I soci godono dell'elettorato attivo e passivo.
2. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.
3. A garanzia della democraticità dell'associazione, la qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per:
  - A. l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti,
  - B. per la nomina degli organi direttivi,
  - C. per l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi.
4. Tutti i soci sono tenuti:
  - A. all'accettazione del presente statuto. Per i nuovi soci in età inferiore ai 18 anni, l'accettazione dello statuto dovrà essere fatta in via temporanea dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà;
  - B. al pagamento dell'eventuale tessera, delle eventuali quote annuali e dei contributi eventualmente e democraticamente richiesti e fissati dal Consiglio Direttivo o da altri organi sociali.
  - C. all'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, nonché all'assolvimento degli impegni programmati.

#### Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - A. dimissione volontaria;
  - B. non partecipazione all'attività dell'associazione in maniera continuativa per almeno due anni;
  - C. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto dell'eventuale quota associativa;
  - D. la cancellazione da socio deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  - E. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di cancellazione da socio di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di cancellazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato cancellato con provvedimento non può essere più ammesso.

#### Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

## Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati (ai sensi dell'art. 20 del C.C.) in regola con il pagamento delle eventuali quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio legittimamente intervenuto all'assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

## Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento dell'eventuale quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Ogni socio ha diritto di parola nelle assemblee ordinarie e straordinarie e può esprimere un singolo voto e può rappresentare nelle assemblee medesime, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

## Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà mediante avviso da affiggersi nella sede dell'associazione minimo otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, ed eventualmente il giorno, il luogo, e l'ora della seconda convocazione che non può avere luogo nel giorno fissato per la prima.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto.
3. Spetta all'assemblea: approvare il Bilancio; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad un altro organo eletto dall'assemblea; deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
4. L'Assemblea può discutere ed approvare un regolamento contenente dettagliate disposizioni in applicazione alle norme del presente statuto.

## Articolo 11 - Libri sociali

L'Associazione è tenuta, a cura dell'organo amministrativo, a redigere e conservare i seguenti libri sociali:

- A. Libro degli associati;
- B. Libro delle ordinanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- C. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo.

## Articolo 12 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto ed iscritti da almeno tre mesi e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto ed iscritti da almeno tre

mesi intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad un voto. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione è necessaria la presenza un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di tre quinti dei soci presenti o rappresentati.
3. Ai sensi dell'art. 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
4. L'assemblea può nominare un organo di controllo con compiti anche di giustizia interna e per vigilare sul rispetto della democraticità della struttura.

#### **Articolo 13 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, ed eventualmente il giorno, il luogo, e l'ora della seconda convocazione che non può avere luogo nel giorno fissato per la prima.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### **Articolo 14 - Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a quindici componenti, determinato ed eletto tra gli associati, dall'assemblea dei soci. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere ed altri eventuali incaricati. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle eventuali quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
5. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.
6. Gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi

#### **Articolo 15 - Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina, da parte e tra i membri in carica del consiglio stesso, del nuovo presidente.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

#### **Articolo 16 - Convocazione direttivo**

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, senza formalità, o sia necessario deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione.

### Articolo 17 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- A) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- B) redigere il bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- C) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- D) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- E) adottare i provvedimenti di cancellazione da socio qualora si dovessero rendere necessari;
- F) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- G) provvedere all'iscrizione dell'associazione agli specifici Albi comunali, provinciali e regionali, o aderire ad altre associazioni con finalità simili, sia locali, regionali o nazionali;
- H) decidere integrazioni e modifiche allo statuto limitatamente al recepimento di intervento di novità normative vincolanti.

### Articolo 18 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza, ha la firma sociale, e vigila sul rispetto della democraticità della struttura.

E' responsabile della conservazione dei dati in base alla normativa vigente sulla privacy.

Il presidente ha la possibilità di nominare professionisti o avvocati per le questioni di carattere legale e in propria difesa, a spese dell'associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vice-presidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.

### Articolo 19 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### Articolo 20 - Il segretario e cassiere

Il segretario redige i verbali delle riunioni, e collabora con il presidente e vice presidente nell'attendere alla corrispondenza e nella cura dell'amministrazione dell'associazione.

Il Cassiere si incarica della tenuta della contabilità nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

### Articolo 21 - Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio o rendiconto dell'associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio o rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio o rendiconto stesso.
4. E' fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

### Articolo 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno, ed il bilancio o rendiconto è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### Articolo 23 - Organo di controllo e revisore dei conti

1. E' prevista la nomina di un organo di controllo quando siamo superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

A. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;

B. totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, contributi pubblici, ecc.): 220.000 euro;

C. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo della nomina di un organo di controllo viene meno se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui sopra non vengono superati.

Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal 2° comma dell'art. 2397 c.c., cioè uno fra i revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, gli altri fra gli iscritti negli albi professionali previsti da un apposito decreto del Ministro della Giustizia oppure fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso di organo di controllo collegiale, cioè di collegio dei sindaci, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I compiti dell'organo di controllo sono quelli di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile dell'ente e sul concreto funzionamento di questo.

L'organo di controllo deve esercitare, inoltre, il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, con particolare riguardo alle norme contenute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, e deve attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste da un apposito decreto del Ministro della Giustizia, come previsto dall'art. 14 sempre del Codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività dell'ente in generale o di singole attività.

2. Vigge l'obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

A. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;

B. totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, contributi pubblici, ecc.): 2.200.000 euro;

C. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo della nomina di un revisore legale dei conti viene meno se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui sopra non vengono superati.

3. L'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e succ.mod., non costituisce modifica allo Statuto Sociale.

#### **Articolo 24 - Patrimonio**

La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle eventuali quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi eventualmente e democraticamente richiesti e fissati dal consiglio direttivo, dai contributi di terzi, di enti ed associazioni, da beni mobili ed immobili, da erogazioni, da lasciti anche in denaro e donazioni di modico valore, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione. Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere un apposito e separato rendiconto anche a mezzo di una relazione illustrativa. L'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione ovvero reinvestiti nelle attività istituzionali. Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso o esclusione.

#### **Articolo 25 - Sezioni**

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Articolo 26 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Camera di Commercio di Bologna.

#### **Articolo 27 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 di tutti gli associati aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Regionale del Terzo Settore, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17 e succ.mod.

#### **Articolo 28 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali e in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e succ.mod.

**Minerbio li, 06 dicembre 2022**

**Il Presidente**

**Il Segretario**

**Il Consiglio Direttivo**

Francesco Pulo  
Gianpiero De Tommi  
Giuseppe Salvi  
Alessio Pulo (il Segretario)  
Marco Vasso  
Stefano Zolani

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.

Ferma restando la facoltà dell'Organo di Amministrazione di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, all'Organo di Amministrazione è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli acronimi APS, ETS integreranno la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà "CORPO BANDISTICO SOCIETA' MUSICALE MINERBIESE APS".